

Comune di Niella Tanaro (Cuneo)

Verbale di deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 21/07/2017: Variante parziale n. 19 al PRGC. Presa d'atto assenza di osservazioni ed approvazione.

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Niella Tanaro è dotato di P.R.G.C. formato ai sensi dei titoli II e IV della Legge regionale 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con D.G.R. n. 110-31110 in data 28/08/1989;
- con D.G.R. n. 188-28288 in data 27/09/1993 è stato approvato un Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) con contestuale Variante n. 1 al P.R.G.C.;
- con D.G.R. n. 45-17903 in data 01/04/1997 è stata approvata la Variante Specifica n. 2 al P.R.G.C.;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data 10/02/1998 è stata approvata la Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge regionale 56/77 così come sostituito dall'art. 1, della Legge regionale 29/07/1997, n. 41;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 29/12/1998 è stata adottata la Variante Strutturale n. 4 al P.R.G.C. adeguata al parere del D.R.P.G.U. n. 990074 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 27/02/2001, approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 5 – 4720 in data 10/12/2001;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 13/07/2000 è stata approvata la variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge regionale n. 56/77, così come modificato dalla Legge regionale 41/97;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 10/12/2001 è stata approvata la Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge regionale 56/77, così come modificato dalla Legge regionale 41/97;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 30/05/2002 è stata adottata la variante Parziale n. 7 al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge regionale 56/77, così come modificato dalla Legge regionale 41/97;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 14/03/2003 è stata approvata la Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge regionale 56/77, così come modificato dalla Legge regionale 41/97;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 29/09/2003 è stata approvata la Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge regionale 56/77, così come modificato dalla Legge regionale 41/97;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 08/06/2006 è stata approvata la Variante Parziale n. 10 al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge regionale 56/77, così come modificato dalla Legge regionale 41/97;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 27/07/2006 è stata approvata la Variante Parziale n. 11 al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge regionale 56/77, così come modificato dalla Legge regionale 41/97;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 19/09/2008 è stata approvata la Variante Parziale n. 12 al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge regionale 56/77, così come modificato dalla Legge regionale 41/97;
- è in corso la predisposizione della variante strutturale, disposta con Determina di incarico n. 208 in data 12/12/2005, che ha assunto il numero di variante n. 13;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 30/09/2009 è stata approvata la Variante Parziale n. 14 al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge regionale 56/77, così come modificato dalla Legge regionale 41/97;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 27/09/2011 è stata approvata la Variante Parziale n. 15 al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge regionale 56/77, così come modificato dalla Legge regionale 41/97;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 30/10/2012 è stata approvata la Variante Parziale n. 16 al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge regionale 56/77, così come modificato dalla Legge regionale 41/97;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 29/04/2013 è stata approvata la Variante Parziale n. 17 al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge regionale 56/77, così come modificato dalla Legge regionale 41/97;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 27/04/2016 è stata approvata la Variante Parziale n. 18 al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge regionale 56/77, così come modificato dalla Legge regionale 41/97;
- l'Amministrazione Comunale di Niella Tanaro ha inteso predisporre la Variante Parziale n°19 al fine di modificare alcune previsioni nei settori residenziale e produttivo.
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 152 del 02/12/2016, è stato affidato l'incarico per la redazione della Variante Parziale al PRGC n.19 allo Studio tecnico Dott. Giorgio Scazzino - Urbanista di Ceva e lo studio geologico al geologo Aldo Acquarone di Garessio;
- i tecnici previo confronto con l'Amministrazione e gli uffici interessati hanno redatto la proposta di progetto preliminare della Variante Parziale n.19, unitamente agli elaborati relativi alla verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica;
- si è provveduto alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, preventiva all'adozione della Variante Parziale, in quanto le proposte di modifica non rientrano nei casi di esclusione di cui all'art.17, 8° comma della L.R. 56/77 e s.m.i.
- in merito al Documento tecnico di verifica preventiva di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica sono pervenuti al Comune i seguenti pareri ambientali/urbanistici dai soggetti interpellati:
 - Provincia di Cuneo – Settore Gestione Risorse del Territorio, prot. n. 24659 del 27/03/2017, sulla base degli esiti istruttori sopra riportati, si esprime, per quanto di competenza, parere di non assoggettamento alla procedura di VAS ex artt. 11 e ss. Del lgs 152/2006 e smi”, esprimendo alcune osservazioni a cui prestare particolare attenzione. Dovranno essere recepite nelle successive elaborazione del piano le prescrizioni contenute nel parere stesso.
 - ASL CN1 dipartimento di Igiene e Sanità pubblica – Prot. n. 28586 del 20/03/2017“...si ritiene, per quanto di competenza, che la proposta di variante possa essere esclusa dalla fase di V.A.S., esprimendo alcune indicazioni a cui prestare attenzione.
 - ARPA Attività di produzione Valutazioni Ambientali VAS di Cuneo – Prot. 18865 del 06/03/2017, “A seguito dell'analisi della documentazione pervenuta, si ritiene che la variante parziale 19 possa essere esclusa dalla fase di valutazione ambientale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 152/2006 ...” esprimendo alcune considerazioni a cui prestare attenzione.

- con provvedimento del 13/04/2017 l'Organo Tecnico Comunale ha proposto esclusione dell'assoggettamento alla procedura di V.A.S. ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 27/04/2017 la presente variante è stata esclusa dal processo di V.A.S.;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 05/05/2017 con la quale veniva adottato il Progetto Preliminare della variante n. 19 al Piano Regolatore Generale Comunale, variante parziale ai sensi articolo dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., predisposta dal tecnico incaricato Dr. Scazzino Giorgio di Ceva;

CONSIDERATO CHE la Variante Parziale in esame prevede le seguenti modifiche:

a) SETTORE RESIDENZIALE

- 1 Res)** Inserimento prescrizione puntuale PP.8.su fabbricato esistente (ambito RV3 Fraz. Poggio)
- 2 Res)** Inserimento prescrizione puntuale PP.9.su fabbricato residenziale esistente (ambito CS4 Fraz. Codovilla)
- 3 Res)** Inserimento prescrizione puntuale PP.10su fabbricato residenziale esistente (ambito CS2 Fraz. S.Anna)
- 4 Res)** Riduzione capacità edificatoria su lotto libero di completamento n.3 (ambito RC7 - Fraz. Codovilla)

b) SETTORE PRODUTTIVO

- 1 Prod)** Incremento Rapporto di Copertura su porzione di area produttiva che si conferma PE3 (Capoluogo)
- 2 Prod)** Stralcio parziale area produttiva che si conferma PE4 (Capoluogo)

ATTESO CHE:

- I contenuti della Variante Parziale n° 19 al P.R.G.C. risultano essere conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali;
- Per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale di Niella Tanaro, non risulta che la presente Variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali approvati;

RICHIAMATO l'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., ed in particolare il comma 7, il quale prevede che la deliberazione di adozione della variante parziale contenga *“la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga”*:

CONSIDERATO che la presente Variante, come meglio argomentato e precisato nella Relazione Illustrativa, è da ritenersi Parziale in quanto le modifiche proposte rispettano tutte le condizioni contemplate all'art.17, comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. in quanto:

- a) **Non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione,** per la cui verifica si allega al termine della

Relazione Illustrativa la deliberazione regionale di approvazione della Variante Strutturale Generale n.4 al PRGC.

- b) **Non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale:** nessuna modifica inserita nella Variante riguarda il presente punto.

Nel complesso delle Varianti Parziali approvate dal Comune ai sensi dell'art.17, 5° comma della L.R.56/77 e s.m.i., è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f), dello stesso comma come di seguito specificato:

- c) **Non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge:**
- d) **Non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi dalla presente legge:**

Per quanto attiene alla verifica dell'incremento o riduzione massima consentita delle aree a servizi di cui all'art.21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. si precisa che la variazione massima consentita della quantità globale delle aree a servizi, affinché la Variante sia "parziale", non deve essere superiore a 0,50 mq per abitante, considerando anche le modifiche inerenti le precedenti varianti parziali già approvate.

Lo Strumento Urbanistico vigente definisce la massima insediabilità teorica per l'applicazione degli standard urbanistici pari a **2.576 abitanti**. Quindi: abitanti totali **2.576 x 0,50 mq/ab = mq 1.288** quantità massima di aree a servizi da incrementare o ridurre.

La Variante non apporta modifiche alle aree per servizi di cui all'art. 22 della L.R. 56/77 e s.m.i., la quantità globale di aree di cui all'art. 21 inserite o stralciate, considerando anche le precedenti varianti parziali che hanno modificato le aree a servizi, è la seguente:

Le modifiche apportate dalle Varianti parziali (compresa la presente) successive alla Variante Strutturale Generale n.4 del PRGC hanno comportato le seguenti riduzioni od aumenti della dotazione di aree a servizi pubblici:

SETTORE SERVIZI PUBBLICI RIDUZIONE/AUMENTO DI AREE NEL COMPLESSO DELLE VARIANTI PARZIALI	
Variante parziale 7	nessuna modifica
Variante parziale 8	aumento di mq. 350
Variante parziale 9	aumento di mq. 938
Variante parziale 10	nessuna modifica
Variante parziale 11	nessuna modifica
Variante parziale 12	le variazioni apportate non hanno comportato modifiche quantitative
Variante parziale 14	nessuna modifica
Variante parziale 15	Riduzione di mq 662
Variante parziale 16	nessuna modifica
Variante parziale 17	Riduzione di mq 57
Variante Parziale 18	Riduzione di mq 352
Presente Variante Parziale 19	Nessuna modifica

TOTALE	Aumento di mq 216
--------	-------------------

La superficie complessiva di aree a servizi di cui all'art. 21 risultano aumentate di mq 216 quantità inferiore al limite di mq. 1.288 consentito dall'art. 17 della L.R. n. 56/1977, come modificato con la L.R. n. 3/2013, con la L.R. n.17/2013 e dalla L.R.3/2015.

Risulta inoltre sempre verificato lo standard minimo richiesto dalla L.R. n. 56/77 e s.m.i.: infatti il P.R.G.C. vigente prevede una dotazione di aree a servizi di mq 74.341 con una dotazione rispetto alla massima insediabilità teorica (2.576 ab.) pari a 28,47 mq/ab e 69,03 mq/ab rispetto alla popolazione residente (1.077 ab). Con le precedenti Varianti Parziali si aumenta complessivamente la superficie di aree a servizi pari di mq 216 fino a raggiungere il valore di mq 74.557, che determina uno standard di 28,94 mq/ab, rispetto alla massima insediabilità teorica (2.576 ab.) e 69,23 mq/ab rispetto alla popolazione residente (1.077 ab.) superiore a quello previsto dall'art. 21 della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i.

e) Non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio:

CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALE: All'atto della sua approvazione lo strumento urbanistico vigente (Revisione generale del PRG) ha previsto la capacità insediativa residenziale di Piano in 2.576 abitanti.

Alla data del 31/12/2014 la POPOLAZIONE RESIDENTE di Niella Tanaro è di 1.077 abitanti.

Le modifiche apportate dalle Varianti parziali (compresa la presente) successive alla Variante Strutturale Generale n.4 del PRGC hanno comportato le seguenti riduzioni od aumenti della volumetria edificabile residenziale:

SETTORE RESIDENZIALE RIDUZIONE/AUMENTO DI VOLUMETRIA NEL COMPLESSO DELLE VARIANTI PARZIALI	
Variante parziale 7	nessuna modifica
Variante parziale 8	riduzione di mc. 94
Variante parziale 9	riduzione di mc. 1.240
Variante parziale 10	le variazioni apportate non hanno comportato modifiche quantitative
Variante parziale 11	le variazioni apportate non hanno comportato modifiche quantitative
Variante parziale 12	le variazioni apportate non hanno comportato modifiche quantitative
Variante parziale 14	nessuna modifica
Variante parziale 15	riduzione di mc 2.285
Variante parziale 16	riduzione di mc 495
Variante parziale 17	Aumento di mc 900
Variante Parziale 18	Aumento di mc.3.214
Presente Variante Parziale	le variazioni apportate non hanno comportato modifiche

19	quantitative
TOTALE	mc. 0,00

Come si è detto le modifiche introdotte con la presente Variante (n. 3 prescrizioni puntuali che hanno determinato incremento volumetrico ma con contestuale riduzione di pari volumetria su altro lotto edificabile) non hanno quindi determinato complessivamente nessun aumento di volumetria. Quindi il complesso delle Varianti parziali successive alla Variante Strutturale generale n.4 del PRG, compresa la presente, non incrementano la capacità insediativa residenziale del Piano,

f) Non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti:

Il Comune di Niella Tanaro ha approvato la Variante Strutturale Generale n. 4 al suo Piano Regolatore, per cui a tale strumento ci si deve riferire per calcolare la disponibilità del 6% delle superfici territoriali o indici di edificabilità da utilizzare nelle Varianti parziali.

SETTORE PRODUTTIVO

La Variante Strutturale n.4 del PRG ha individuato le seguenti quote di aree produttive:

- Aree produttive esistenti e confermate: mq. 156.310
- Aree produttive di riordino e completamento: mq. 36.780
- Aree produttive di nuovo impianto: mq. 97.750

TOTALE mq. 290.840

Ne consegue che la disponibilità del 6% delle superfici territoriali delle aree produttive è pari a: mq. 290.840 x 6% = mq. **17.450**.

Le modifiche apportate dalle Varianti parziali (compresa la presente) successive alla Variante Strutturale generale n.4 del PRGC hanno comportato le seguenti riduzioni od aumenti di superficie territoriale per attività produttive:

SETTORE PRODUTTIVO RIDUZIONE/AUMENTO DI SUPERFICIE TERRITORIALE NEL COMPLESSO DELLE VARIANTI PARZIALI	
Variante parziale 7	nessuna modifica
Variante parziale 8	Aumento di mq 17.450
Variante parziale 9	nessuna modifica
Variante parziale 10	le variazioni apportate non hanno comportato modifiche quantitative
Variante parziale 11	nessuna modifica
Variante parziale 12	le variazioni apportate non hanno comportato modifiche quantitative
Variante parziale 14	nessuna modifica
Variante parziale 15	nessuna modifica
Variante parziale 16	nessuna modifica
Variante parziale 17	nessuna modifica
Variante Parziale 18	nessuna modifica
Presente Variante Parziale 19	le variazioni apportate non hanno comportato modifiche quantitative

TOTALE	Aumento di mq 17.450
--------	----------------------

Complessivamente le superfici territoriali per attività produttive delle Varianti parziali successive alla Variante Strutturale Generale n° 4 del PRG, compresa la presente, comportano un aumento di mq. **17.450**, saturando il valore massimo ammesso.

Trattandosi di aree avente uguale valore del rapporto di copertura le stesse considerazioni valgono per il rispetto degli indici di edificabilità.

SETTORE TURISTICO E DI SERVIZIO

La Variante Strutturale generale n.4 del PRG ha individuato le seguenti quote di aree terziarie:

TOTALE mq. 16.250

Ne consegue che la disponibilità del 6% delle superfici territoriali delle aree turistiche è pari a: mq. $16.250 \times 6\% =$ mq. **975**.

Le modifiche apportate dalle Varianti parziali (compresa la presente) successive alla Variante Strutturale Generale n.4 del PRGC hanno comportato le seguenti riduzioni od aumenti di superficie territoriale per attività terziarie:

SETTORE TURISTICO E DI SERVIZIO RIDUZIONE/AUMENTO DI SUPERFICIE TERRITORIALE NEL COMPLESSO DELLE VARIANTI PARZIALI	
Variante parziale 7	le variazioni apportate non hanno comportato modifiche quantitative
Variante parziale 8	nessuna modifica
Variante parziale 9	nessuna modifica
Variante parziale 10	nessuna modifica
Variante parziale 11	nessuna modifica
Variante parziale 12	le variazioni apportate non hanno comportato modifiche quantitative
Variante parziale 14	nessuna modifica
Variante parziale 15	nessuna modifica
Variante parziale 16	nessuna modifica
Variante parziale 17	nessuna modifica
Variante Parziale 18	nessuna modifica
Presente Variante Parziale 19	Nessuna modifica
TOTALE	mq 0,00

g) **Non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente:**

nessuna modifica inserita nella Variante riguarda il presente punto.

h) **Non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti:** nessuna modifica inserita nella Variante riguarda il presente punto.

Il comma 6° dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i. prescrive che le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. A tal fine gli elaborati della variante

devono comprendere una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti.

Le previsioni insediative inserite nella Variante parziale riguardano in vari modi le modifiche n° 1Res, 3Res, esse soddisfano le condizioni elencate al sopracitato comma 6°:

- 1) Al termine di ogni scheda illustrativa sono riportati gli "Estratti della tavola delle opere di urbanizzazione primaria esistenti negli ambiti oggetto delle modifiche", da cui si evince che le stesse interessano aree dotate di urbanizzazioni primarie collegate funzionalmente con quelle comunali.
- 2) L'esame della cartografia di Piano dimostra come le previsioni insediative della Variante risultino compatibili o complementari con le destinazioni d'uso dei contesti edificati in cui si collocano.

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 17 comma 8 della L.R. 56/1977, che:

- la presente Variante Parziale n. 19 è stata sottoposta alla verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica in quanto le modifiche inserite, di cui ai punti contenuti nella Relazione Illustrativa (1Res, 2Res, 3Res, 4Res, 1Prod, 2 Prod), non rientrano tra le condizioni di esclusione dalla procedura di verifica della stessa VAS di cui all'art. 17, comma 9, della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- l'Organo tecnico, sulla base dei pareri pervenuti, ha ritenuto che la stessa non debba essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica;
- la Giunta Comunale, come in premessa specificato, con deliberazione n. 19 del 27/04/2017, ha disposto l'esclusione della presente variante dal procedimento di V.A.S.;
- la Variante successivamente alla sua adozione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 08/05/2017 al 07/06/2017 e che entro il termine fissato non sono pervenute osservazioni;
- la Variante è stata inviata alla Provincia che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, non si è pronunciata in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM ed i progetti sovracomunali approvati e che, conseguentemente, ai sensi dell'art. 17 comma 7, la pronuncia si intende acquisita favorevolmente;

RITENUTO CHE, al fine di concludere l'iter di formazione della presente variante occorre, approvare in via definitiva la variante;

VISTO l'art. 42 del D.L.vo n. 267/2000;

VISTO:

- il P.R.G.C. vigente
- il progetto definitivo della Variante parziale n.19 al P.R.G.C., predisposto dal dott. urb. Giorgio Scazzino, urbanista, ed illustrato in aula dal Sindaco.
- La L.R. n.56/77 e s.m.i. ed in particolare il citato art.17, comma 5.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano, all'unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui alla presente deliberazione;
- 2) **DI DARE ATTO che** la Variante è stata pubblicata all'Albo Pretorio 08/05/2017 al 07/06/2017 e che entro il termine fissato non sono pervenute osservazioni e che, conseguentemente, non occorre controdedurre in merito;
- 3) **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 17, commi 5 e 7 della LR 56/77 e s.m.i., il progetto definitivo della Variante Parziale n. 19 al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), in premessa descritto, redatto dal dott. urbanista Giorgio SCAZZINO di Ceva, costituito dai seguenti elaborati depositati agli atti:
 1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA;
 2. NORME DI ATTUAZIONE (TESTO INTEGRATO);
 3. VAS - DOCUMENTO TECNICO DI VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS - CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE;
 4. RELAZIONE DI COMPATIBILITA' ACUSTICA
 5. RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA
 6. Tavola 15/V19 "Assetto del Territorio Comunale" scala 1:5000
 7. Tavola 16/V19 "Assetto del Capoluogo" scala 1:2000
 8. Tavola 17/V19 "Assetto del Nucleo Antico" scala 1:1000.
- 4) **DI DARE ATTO CHE** nella relazione illustrativa sono riportati gli estratti cartografici con indicazione schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante attestante i requisiti di cui all'art.17, comma 6, della LR 56/77 e smi;
- 5) **DI DARE ATTO CHE** la Variante è stata trasmessa alla Provincia e che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, la stessa non si è pronunciata in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM ed i progetti sovracomunali approvati e che, conseguentemente, ai sensi dell'art. 17 comma 7, la pronuncia si intende acquisita favorevolmente;
- 6) **DI INCARICARE** il Responsabile del Servizio di porre in essere gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ed in particolare di provvedere a trasmettere la presente deliberazione di approvazione agli Enti competenti entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRGC.
- 7) **DI DARE ATTO CHE** la variante sarà efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

Con successiva separata votazione espressa per alzata di mano, all'unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

Di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 Dlgs 267/2000.